



**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
dott.ssa Giulia Caliarì	Giudice rel.

esaminati gli atti della procedura,  
udita la relazione del Giudice Delegato,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

visto il ricorso *ex art. 44 C.C.I.I.* proposto da FOOD BROTHERS S.r.l. in data 10.03.2026,

visto il decreto con cui in data 27.03.2026 è stato concesso il termine *ex art. 44, comma 1, lett. a)* di giorni 60 dall'iscrizione del decreto nel R.I., disponendo che la società *“entro il giorno dieci di ogni mese, indipendentemente dal giorno in cui venga depositato la domanda di accesso, depositi a p.c.t. ed invii a mezzo PEC al Commissario Giudiziale nominato un’informativa mensile con i documenti ad essa allegati”*,

vista la segnalazione del Commissario Giudiziale, Rag. MAURIZIO CALIENDO, depositata in data 15.04.2026, ove si dà atto che *“da una verifica compiuta presso la Cancelleria competente, alla data odierna NON risulta depositata né trasmessa al sottoscritto nessuna informativa mensile da parte della Società richiedente, nonostante il disposto di cui al punto d) del decreto in questione e nonostante lo specifico sollecito dello scrivente, come da corrispondenza che si allega”*,

vista la prima relazione informativa periodica depositata da FOOD BROTHERS S.r.l. in data 22.04.2026,

visto il conseguente parere negativo reso dal Commissario Giudiziale, depositato in data 04.05.2026, ove si dà atto che

- la prima relazione informativa, depositata tardivamente, non è mai stata inviata a mezzo pec al Commissario Giudiziale,
- la società non ha chiarito le trattative pendenti con la proprietà dell'immobile – asseritamente costituenti uno dei presupposti della redigenda proposta - che stanno determinando la protrazione del rilascio dell'immobile a seguito di convalida di sfratto per morosità già intervenuta,
- la società non ha prodotto alcuna situazione economica finanziaria al 31.12.2025,
- la società non ha ancora conferito incarico per l'approntamento della relazione attestata di cui all'art. 87, comma 3 C.C.I.I.,
- che la relazione informativa è corredata solamente da stato patrimoniale e conto economico aggiornati al 31.12.2023 e al 31.12.2024 nonché da un succinto elenco creditori sprovvisto dei dati necessari ad una univoca individuazione di buona parte dei medesimi;
- la società non ha versato in atti gli estratti conto bancari,
- la società non ha dato riscontro alle richieste di integrazione documentale avanzate dal Commissario Giudiziale;

sentite le parti all'udienza del 13.05.2026, ove l'avvocato della ricorrente ha precisato che la società intende depositare un concordato in continuità indiretta a fronte di concrete manifestazioni di interesse pervenute, dichiarando che il ritardo nel deposito delle informative è dipeso dalla rinuncia dall'incarico del precedente professionista e chiedendo termine sino al 22.05.2026 per il deposito di una bozza di piano con conseguente istanza di proroga, nonché relazione aggiornata; l'avvocato dei lavoratori ricorrenti CASSINI e DONADIO si è rimesso;

ritenuto che quanto allegato dalla ricorrente non costituisca idonea giustificazione in ordine alle ragioni del ritardo e delle omissioni operate;

rilevato che la ricorrente ha altresì omesso il deposito della seconda informativa periodica;

ritenuto che la condotta della ricorrente sia rilevante ai sensi dell'art. 44 C.C.I.I., il quale al comma 2 statuisce che *“Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi*

*del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c)”,*

**P.Q.M.**

**REVOCA** il decreto di concessione del termine di cui all’art. 44 C.C.I.I.

**DISPONE** che ne sia data immediata comunicazione per l’iscrizione nel Registro delle Imprese.

Così deciso in Monza, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile in data 13/05/2026.

Il Giudice Estensore  
*dott.ssa Giulia Caliarì*

Il Presidente  
*dott.ssa Caterina Giovanetti*